



Circolare periodica lavoro

Informativa per l'azienda gennaio 2025

A tutte le aziende clienti



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



CERTIQUALITY
& MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE CSQ

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

Convertito Il Decreto Flussi	3
Infortuni in ambito domestico	3
Agevolazioni per assunzioni beneficiari ADI e SFL – nuovo chiarimento INPS.....	4
Reddito di lavoro e borsa di studio	6
Causale contributo per versamento dei contributi della gestione separata mediante rateazione	6
Cassa integrazione in deroga settore moda	7



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Convertito Il Decreto Flussi

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289/2024 la L. 187/2024, di conversione con modifiche del D.L. 145/2024 (c.d. Decreto Flussi) che introduce disposizioni urgenti sull'ingresso di lavoratori stranieri in Italia, sulla protezione internazionale e sulle misure di contrasto al caporalato.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano le seguenti:

- introduzione di una riserva fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 alle lavoratrici;
- introduzione di una programmazione triennale per la gestione dei flussi per il periodo 2026-2028 con estensione della deroga alle disposizioni dell'articolo 3, D.Lgs. 286/1998;
- previsione che i ricongiungimenti familiari possano essere richiesti solo dopo un periodo di soggiorno legale ininterrotto di almeno 2 anni in Italia;
- certificazione da parte del Comune dell'idoneità dell'alloggio, previa verifica del numero di occupanti e del rispetto degli altri requisiti abitativi;
- nuova definizione, fornita ex lege, della lista dei Paesi di origine sicuri;
- estensione al 2027 della possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle normative di competenza.

Infortuni in ambito domestico

L'Inail, con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2024, n. 277, mette a disposizione 400.000 euro per finanziare interventi informativi per la prevenzione degli infortuni in ambito domestico destinati a chi si prende cura della casa e dei familiari in modo abituale ed esclusivo, contributo in favore delle organizzazioni sindacali e le associazioni delle casalinghe riportate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021, che possono presentare la domanda in forma singola o aggregata.

L'entità delle risorse previste è pari a complessivi 400.000 euro.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito servizio disponibile sul portale Inail: entro il 10 gennaio 2025 saranno pubblicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione dei suddetti termini. Per l'invio telematico della domanda è richiesta la preventiva autenticazione tramite credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Successivamente l'Inail, con news del 4 dicembre 2024, ha comunicato che tramite l'app Inail è possibile assicurarsi contro gli infortuni domestici. Dall'applicazione è anche possibile scaricare il certificato assicurativo, visualizzare l'avviso di pagamento per il



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

rinnovo della polizza, scaricare il codice Iuv, procedere con il versamento su PagoPA e visualizzare lo storico delle polizze sottoscritte.

Si ricorda che le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita devono rinnovare l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il premio è di 24 euro e la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio, se il pagamento è effettuato entro la scadenza. In caso di ritardo, l'assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento. La prima iscrizione può essere effettuata durante tutto l'anno, e, per le famiglie a basso reddito, il premio assicurativo è a carico dello Stato.

Agevolazioni per assunzioni beneficiari ADI e SFL – nuovo chiarimento INPS

Con il messaggio n. 3888/2024, l'Inps ha provveduto a fornire le corrette indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo inerente alle assunzioni di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ex D.L. 48/2023.

Considerato, anzitutto, che l'esonero contributivo previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL, si ricordano, in sintesi, le disposizioni agevolative previste per i soggetti beneficiari delle prestazioni sopra indicate, tenendo conto delle differenti tipologie di assunzione:

- agevolazione spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. È riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi;
- agevolazione spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. È riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Trattandosi di agevolazioni, il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 e degli obblighi di assunzione previsti ex articolo 3, L. 68/1999.

Operativamente l'Inps ha comunicato che occorrerà fare riferimento, per la richiesta del beneficio, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza online denominato "Esonero SFL-ADI".

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a verificare l'esistenza del rapporto, l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione, la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto e che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta consultando, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro nazionale degli aiuti di Stato. L'Istituto provvederà, inoltre, a calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata, comunicando, in calce al medesimo modulo di istanza online, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individuando l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Il datore di lavoro interessato, quindi, potrà fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.

Con il più recente messaggio n. 4110/2024, l'Inps ricorda le indicazioni già fornite riguardo la compilazione del flusso UniEmens nella sezione <PosContributiva>, al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli. Viene specificato che, in relazione al beneficio relativo all'assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell'esonero in argomento all'interno della sezione <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>.

Tuttavia, a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio n. 3888/2024, i dati esposti nel flusso Uniemens saranno riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

- con il codice di nuova istituzione "L617", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023";
- con il codice di nuova istituzione "L618", avente il significato di "Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10, D.L. 48/2023".

In merito alle assunzioni relative ai percettori dell'ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024.

Reddito di lavoro e borsa di studio

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta n. 231 del 28 novembre 2024, ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari” (articolo 51, comma 2, lettera fbis), Tuir). Nel concetto di borsa di studio a tali fini, sono ricomprese le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12, Tuir. Nella fattispecie oggetto dell’interpello uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio era rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. Per tale motivo il Fisco ha ritenuto che dette borse di studio, avendo natura “premiale” rispetto al raggiungimento di livelli di eccellenza, debbano considerarsi esenti fiscalmente.

Causale contributo per versamento dei contributi della gestione separata mediante rateazione

L’Inps ha chiesto l’istituzione di una causale contributo per il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni civili alla Gestione separata a seguito dell’accoglimento di domanda di rateazione e, con la risoluzione n. 62/E/2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito la causale contributo: “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo in argomento è esposta nella sezione “Inps”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
- nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da Inps con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Cassa integrazione in deroga settore moda

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.L. 160 del 28 ottobre 2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre 2024 prevede che, in deroga alle regole ordinarie in tema di ammortizzatori sociali, possa essere riconosciuta dall'Inps, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, un'integrazione al reddito in a misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, D.Lgs. 148/2015.

Al fine di fornire le opportune e necessarie regole procedurali l'Inps ha emanato la circolare n. 99/2024.

In essa si evidenzia come i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, possano accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024. I suddetti datori di lavoro debbono essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) essere classificati dall'Istituto nei settori industria o artigianato;
- b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 (13.10.00, 13.20.00, 13.30.00, 13.91.00, 13.92.10, 13.92.20, 13.93.00, 13.94.00, 13.95.00, 13.96.10, 13.96.20, 13.99.10, 13.99.20, 13.99.90, 14.11.00, 14.12.00, 14.13.10, 14.13.20, 14.14.00, 14.19.10, 14.19.21, 14.19.29, 14.20.00, 14.31.00, 14.39.00, 15.11.00, 15.12.09, 15.20.10, 15.20.20)
- c) avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- d) aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti (52 settimane nel biennio mobile o 24/36 mesi complessivi nel quinquennio mobile) (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (di seguito, FSBA per l'accesso all'assegno di integrazione salariale (26 settimane nel biennio mobile).

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito

Per richiedere la misura di sostegno al reddito i datori di lavoro o i loro delegati devono trasmettere la domanda all'Inps, mediante la piattaforma telematica "OMINA IS"



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

(raggiungibile su www.inps.it "CIG e Fondi di solidarietà". Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda") entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito in argomento solamente i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell'Allegato n. 2 della circolare Inps n. 99/2024, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Atteso che la misura può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria deve essere integrata da una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, D.L. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito, l'osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si fa presente che l'Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, articolo 2, D.L. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Misura del trattamento di sostegno al reddito

Il trattamento spettante ammonta all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile che, per l'anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in 1.392,89 euro.

Risorse finanziarie e modalità di pagamento

La misura di sostegno al reddito in argomento è concessa fino al tetto massimo complessivo di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, il suddetto limite è monitorato da Inps.

Il trattamento di sostegno al reddito è erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all'Inps il pagamento diretto della prestazione

Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi "UniEmens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Il settore Lavoro & Previdenza Studio Negri e Associati